



11744-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO
SALVATORE DOVERE
MARIAROSARIA BRUNO
DANIELE CENCI
GIUSEPPE PAVICH

- Presidente -

Sent. n. sez. 1206/2020
CC - 15/12/2020
R.G.N. 12530/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (CUI (omissis)) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 09/03/2020 del TRIBUNALE di PAVIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dr.ssa Antonietta Picardi - Sost., che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Pavia il 9 marzo 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere cioè detenuto a fine di cessione kg. 7,620 di marijuana, fatto commesso il (omissis), deducendo promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto due profili:

in relazione alla mancata traduzione della sentenza in lingua italiana (artt. 24 e 111 Cost., 143 e 179 cod. proc. pen.), essendo l'imputato cittadino straniero, albanese, e «non risulta[ndo] chiaramente che lo stesso possieda padronanza della lingua italiana, parlata, scritta e letta[,] tale da consentirgli una partecipazione piena e consapevole» (così alle pp. 1-2 del ricorso), non potendo considerarsi "giusto", anche alla stregua dei principi sovranazionali, un processo nei confronti di chi non comprenda cosa accade, sicché il Tribunale, richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, ad avviso della difesa «avrebbe dovuto disporre la traduzione della sentenza affinché il ricorrente fosse restituito alla pienezza del diritto di apprendere il contenuto della condanna nonché le conseguenti facoltà processuali» (così alla p. 5 del ricorso); e, inoltre, «ove anche il giudice ritenga che dall'incartamento processuale si possa evincere senza dubbio che l'imputato parli e conosca la lingua italiana in misura tale da consentirgli una consapevole partecipazione al processo ed un pieno diritto di difesa, sarebbe tenuto a dare atto in sentenza di tale circostanza nonché a motivare la non necessità di tradurre la medesima nella lingua madre dell'imputato straniero» (così alla p. 6 del ricorso);

ed in relazione alla confisca dei telefoni cellulari dell'imputato, difettando in assoluto la motivazione, peraltro - si assume - discendente da un travisamento, circa la prove della effettiva destinazione illecita degli stessi, illegittimamente confiscati, siccome oggetti di per sé del tutto leciti, con ciò causandosi - si afferma - un non indifferente danno economico all'imputato.

2. Il ricorso, originariamente fissato per l'udienza del 28 ottobre 2020 innanzi alla Sez. 7, è stato restituito alla Sez. 4 e, dunque, fissato per l'odierna udienza.

3. Il Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte rassegnate ex art. 611 cod. proc. pen. il 6-9 novembre 2020 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, per i seguenti motivi.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La prima censura, infatti, non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ogni caso, quanto alla denunciata mancanza di conoscenza della lingua italiana, il ricorso risulta del tutto aspecifico, non confrontandosi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata, che dà atto in più parti (pp. 1-3) che l'imputato ha risposto alle domande in sede di convalida dell'arresto, ammettendo l'addebito, ed ha chiesto personalmente il rito alternativo, dunque – evidentemente – dando mostra di comprendere in maniera adeguata la lingua.

Né può presumersi che l'imputato, in quanto straniero, ignori l'italiano, poiché, come già condivisibilmente precisato dalle Sezioni Unite della S.C., «*Il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen.)*» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693; in conformità le Sezioni semplici successive, v. Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhardt, Rv. 256389; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv: 266238).

3. Quanto alla confisca, osserva il Collegio quanto segue.

3.1. Va preliminarmente puntualizzato che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge

n. 103, del 2017, *osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale*», rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri, è stata decisa: infatti, il massimo Consesso con sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, ha ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali.

3.2. Ritenuta, quindi, in linea di principio, "giustiziabile" la situazione dedotta, deve, ad avviso del Collegio, darsi continuità al principio puntualizzato già da Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687, secondo cui «*La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato)*» (in conformità, tra le altre, cfr. Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454, in motivazione, *sub* n. III).

3.3. Ebbene, nel caso di specie, come condivisibilmente sottolineato dal P.G. nella requisitoria (pp. 2-3), il giudice ha motivato, in maniera – sì – stringata ma non incongrua né illogica, la confisca dei telefoni cellulari ai sensi dell'art. 240 cod. pen., in quanto mezzi per l'esecuzione di attività illecita (p. 4 della sentenza impugnata), avendo peraltro l'imputato ammesso di avere trasportato in un trolley ingente quantità di stupefacente per conto terzi in cambio di denaro (circostanza di cui si dà atto alla p. 3 della sentenza impugnata), individuando nell'impiego dei cellulari per la consegna della droga il nesso di strumentalità in concreto tra la disponibilità degli apparecchi ed il reato.

Il provvedimento resiste, pertanto, alle doglianze svolte dal ricorrente.

4. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/12/2020.


Il Consigliere estensore

Dantele Cenci



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 29 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

F. F. Izzo

